

**Tribunale di Parma**

**Sezione Fallimentare**

**Procedura n. (OMISSIS) R.G Fall. -,**

**Giudice Delegato: Dott. Pietro Rogato**

**Curatore Rag. RQ**

\*

Il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14/7/2014 sulla seguente insinuazione:

Cron. 00011, creditore U.

Richiesta del Creditore: Ipotecari 1.500.000,00; Chirografari 58.630,75

Proposta del Curatore: Ammesso per euro 58.630,75, Categoria Chirografari , come richiesto.; Ammesso per euro 1.235.075,51, Categoria Ipotecari; Risulta escluso l'importo di € 264924,49 in quanto dal parere redatto OMISSIS risulta che i tassi applicati siano superiori al tasso soglia per le operazioni su mutui, come da memoria allegata.

Provvedimento del Giudice:

Esaminata la domanda di ammissione, Letta la memoria redatta dal Curatore del Fallimento Rag. Q. ed il parere del legale incaricato, nonché le osservazioni del creditore istante ;

Premesso che la L. 24/2001 stabilisce che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350/2013 ha ribadito questo concetto, poggiando la propria interpretazione anche sulla sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 e seguendo una precedente pronuncia dello stesso tenore (Cass. 5324/2003): tutte le voci contrattuali (escluse imposte e tasse) devono essere conteggiate nel calcolo del TEG (o ISC: indicatore sintetico di costo), compresi gli interessi di mora.

Da ultimo, tra le tante, è stato stabilito come "la giurisprudenza si era in gran parte orientata nel senso di ricomprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico dell'operazione, indipendentemente dalle istruzioni della Banca d'Italia.

"La portata normativa della Legge 2/09 ... si risolve in realtà in una mera conferma della "disciplina vigente" e cioè nel richiamo dell'art 644 c.p. e non delle circolari della Banca d'Italia, pacificamente prive di portata normativa" (C. d'A. Cagliari, 31/03/2014).

Definita la norma di riferimento, in punto di diritto, occorre verificare il singolo contratto. Ossia verificare se il contratto preveda interessi di mora in caso di inadempimento e se gli stessi siano "sostitutivi" dell'interesse corrispettivo. Infatti:

- se la previsione contrattuale statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sfioramento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie;
- se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge n. 108/96 e succ. modifiche).

Nella fattispecie in esame, l'art. 5 del contratto stabilisce che "l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata (..) e non pagato, produce interessi di mora (...) La parte finanziata approva specificatamente il diritto del Banco di imputare gli interessi di mora sull'intero importo della rata scaduta e non pagata".

Pertanto, prevedendo il contratto che gli interessi moratori non si sostituiscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi (quindi su ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi) si può concludere che, applicando la normativa al contratto de quo, anche gli interessi di mora siano da computarsi ai fini del TEGM e pertanto quest'ultimo sfiora il tasso soglia (vigente alla data della stipula) ed il contratto di mutuo sia usurato ab origine, quindi trova applicazione la sanzione civilistica ex art. 1815 u.c. c.c.:

Si ammette, relativamente al mutuo ipotecario, solo la quota capitale residua pari ad € 1.235.075,51 Categoria Ipotecari, si esclude l'importo di € 264.924,49 per interessi ed accessori.

Si ammette, relativamente al rapporto di conto corrente, l'importo di € 58.630,75, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il GD forma lo stato passivo delle domande tardive in conformità a quanto risulta dal verbale 1477/2014 e dal provvedimento che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che lo stesso integri lo stato passivo già dichiarato esecutivo in data \_\_\_\_

Parma, 25/07/2014